**Consultazione on-line**

**ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la definizione**

**della disciplina della partecipazione ai procedimenti**

**di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

**del 13 giugno 2018**

**Schema di Linee guida** recanti “*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*”

Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo **entro le ore 24 del 13 giugno 2019**. Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, **contributi inviati in altre modalità** (e-mail, cartaceo oppure mediante scansione del presente modulo) **ed oltre i termini assegnati non saranno presi in considerazione**. I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo, vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.

**Istruzioni per la compilazione.**

Il modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in sezioni riferite alle diverse parti del documento. È indispensabile inserire le osservazioni nelle pertinenti sezioni per consentirne la migliore istruttoria. Osservazioni inseriti in campi non pertinenti non saranno prese in considerazione. **Il testo all'interno di ogni sezione potrà contenere fino a un massimo di 2.000 battute, spazi compresi**. Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invia segnalazione.

\*):Campo da compilare obbligatoriamente.

Dati anagrafici segnalante

Nome\*

Cognome\*

Email\*

Tipologia utente\*

(selezionabile da elenco a discesa )

Amministrazione/Ente/Impresa di appartenenza

Ruolo/funzione del soggetto

Le osservazioni che verrano sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate

A nome e per conto dell'ente di appartenenza

A titolo personale

In ordine ai temi/paragrafi del documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni

***PARTE I - La normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali***

*……………*

[L’Autorità nei paragrafi 1) – 4) della Parte I , al fine di perimetrare il rapporto corrente fra codice dei contratti pubblici e codice del Terzo settore, indica, argomentando in ordine al relativo regime applicabile:

a) le fattispecie assoggettate al codice dei contratti;

b) le fattispecie “estranee” al codice dei contratti;

c) le fattispecie “escluse” dall’osservanza del codice dei contratti;

d) l’ipotesi dei servizi sociali nei c.d. settori speciali.

L’ANAC chiede agli stakeholders di formulare le proprie osservazioni, indicando la necessità di ulteriori specificazioni e/o chiarimenti.

A tale ultimo proposito, si evidenzia che potrebbero essere maggiormente evidenziati i seguenti aspetti, laddove ritenuti di concreto interesse da parte degli enti locali:

i) ruolo della legislazione regionale di settore;

ii) utilizzo dei contributi ex art. 12 della legge n. 241/1990 come ambito “escluso” dal codice dei contratti pubblici;

iii) utilizzo di regimi autorizzatori e/o di accreditamento “locale”, non selettivi, come ambito “escluso” dal codice dei contratti, chiarendo la possibilità di gestire servizi per conto dell’ente pubblico. cfr. punto 2.1., lett. b, pag. 7 dello schema di Linee Guida].

***Parte II - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici . La programmazione e la progettazione del servizio***

*…………….*

[L’Autorità nel paragrafo 5) della Parte II argomenta in ordine all’attuale disciplina contenuta nell’art. 142, comma 5-bis, ai fini dell’affidamento dei servizi sociali ivi considerati, fra l’altro in relazione ad istituti generali di grande interesse per i Comuni (ad esempio, avvalimento, subappalto).

L’ANAC chiede agli stakeholders di confermare o meno la necessità di disciplinare in appositi regolamenti interni dei singoli enti istituti e parti del Codice non espressamente richiamati dal predetto Codice

L’Autorità nel successivo paragrafo 5) della Parte II argomenta in ordine all’attuale disciplina contenuta nell’art. 142, comma 5-bis, ai fini dell’affidamento dei servizi sociali ivi considerati, fra l’altro in relazione ad istituti generali di grande interesse per i Comuni (ad esempio, avvalimento, subappalto).

L’ANAC chiede agli stakeholders di confermare o meno la necessità di disciplinare in appositi regolamenti interni dei singoli enti istituti e parti del Codice non espressamente richiamati dal predetto Codice.

Nei paragrafi 6) e 7) l’Autorità affronta l’utilizzo degli istituti della co-programmazione e della co-progettazione nell’ambito dell’affidamento di servizi sociali – a fronte del riconoscimento di un corrispettivo – in applicazione del codice dei contratti pubblici .

A tale proposito, chiede agli stakeholders di indicare le misure ritenute necessarie e/o idonee per scongiurare l’insorgenza di ipotesi di conflitto di interesse, vietate dall’art. del codice dei contratti pubblici].

***Parte II - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici. L'aggregazione e la centralizzazione della domanda***

*……………………….*

[L’Autorità nel paragrafo 8) della Parte II affronta il distinto tema della “centralizzazione” degli acquisti, tenendo conto della disciplina di settore (legge n. 328/2000 e legislazione regionale) che contempla l’articolazione della pianificazione sociale di zona e l’organizzazione dei servizi per “ambiti”.

L’ANAC chiede agli stakeholders di fornire eventuali ulteriori indicazioni e/o richieste in merito a tale aspetto].

***Parte II - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici. Le procedure di aggiudicazione***

…………………….

L’Autorità nel paragrafo 9) della Parte II – sempre con riferimento ai servizi assoggettati alla disciplina dell’art. 142, comma 5-bis – rinvia alle disposizioni contenute nella richiamata norma, per quanto attiene allo specifico profilo delle procedure di aggiudicazione.

***Parte II - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici. Le misure volte a garantire l'accessibilità, la continuità, la disponibilità e la completezza dei servizi. La considerazione delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti. Il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.***

………………………

[L’Autorità nei paragrafi 10) ed 11) della Parte II fornisce interessanti indicazioni utili nell’ambito dell’affidamento dei servizi sociali, specie nelle fasi della costruzione degli atti di gara e della valutazione delle offerte, idonei a valorizzare la specificità dei servizi in parola, nonché della particolarità degli utenti finali degli stessi.

L’ANAC chiede agli stakeholders di indicare “*eventuali opzioni alternative ritenute maggiormente idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati oppure meno onerose a parità di risultato*”].

***Parte II - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia***

………………………………..

[L’Autorità nei paragrafi 12) e 13) della Parte II fornisce interessanti indicazioni utili nell’ambito dell’affidamento dei servizi sociali, specie nelle fasi della costruzione degli atti di gara e della valutazione delle offerte, idonei a valorizzare la specificità dei servizi in parola, nonché della particolarità degli utenti finali degli stessi, sia riguardo a possibili sub-criteri di valutazione, che nel temperamento del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti].

***Parte II - I servizi sociali nei settori ordinari di cui all'art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici. La clausola sociale. La proroga tecnica***

……………………….

[L’Autorità nel paragrafo 14 della Parte II affronta il tema della clausola sociale, previsto dall’art. 50 del codice, ma avuto riguardo al concreto regime giuridico delle imprese cooperative e ciò in ragione del peculiare possibile impatto del c.d. “cambio appalto” rispetto alla stessa base sociale di tale operatore economico

L’Autorità al riguardo chiede di fornire ulteriori specifiche osservazioni.

Nel successivo paragrafo 15 tratta, invece, il tema della c.d. “proroga tecnica”, fornendo indicazioni utili per scongiurare ipotesi di abuso o uso distorto di tale istituto, previsto dal codice].

***Parte III - I regimi derogatori previsti dal codice. Appalti riservati alle organizzazioni di cui all'art. 143, comma 2, del codice dei contratti pubblici per determinati servizi***

…………………….

[L’Autorità nel paragrafo 16) della Parte III, dopo aver descritto la disciplina delle procedure di gara, per l’affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi indicati nell’Allegato IX, riservati agli operatori economici ivi indicati, ai sensi dell’art. 143 del codice, chiede agli stakeholders di fornire indicazioni in ordine, in particolare, alla motivazione per l’indizione di tale tipologia di procedura].

***Parte III - I regimi derogatori previsti dal codice. Appalti riservati ad operatori economici e cooperative sociali il cui scopo principiale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate ex art. 112, comma 1, prima parte, del codice dei contratti pubblici***

…………………….

[L’Autorità nel paragrafo 17) della Parte III descrive il vigente regime giuridico applicabile ai fini dell’affidamento dei servizi finalizzati all’inserimento lavorativo dei c.d. soggetti svantaggiati].

***Parte III - I regimi derogatori previsti dal codice. Appalti con esecuzione riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti ex art. 112, comma 1, seconda parte, del codice dei contratti pubblici***

…………………….

[L’Autorità nel paragrafo 18) della Parte III affronta la specifica fattispecie dei c.d. “laboratori protetti”, non espressamente indicati nell’art. 112 del codice, relativamente all’inserimento lavorativo dei disabili, laddove – invece – la direttiva appaltanti fornisce un riferimento più generale.

L’Autorità, a tale ultimo proposito, chiede agli stakeholders di formulare eventuali osservazioni e richieste, utili anche sul piano applicativo].

***Parte IV- Gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale. Le convenzioni con le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale ex art. 56 del codice del terzo settore***

…………………………

[L’Autorità nel paragrafo 20) della Parte III, quest’ultima dedicata agli istituti del Codice del Terzo settore, di cui al d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., esaminato anche al fine di individuare il rapporto con la distinta disciplina sui contratti pubblici, affronta il tema delle convenzioni affidate alle ODV ed alle APS, ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo settore.

In particolare, l’Autorità – anche sulla scorta di alcuni precedenti della Corte di Giustizia UE – offre una ricostruzione di tale istituto e della relativa disciplina in parte meno restrittiva dell’interpretazione data dal Consiglio di Stato nel più volte citato parere del 2018.

Ciò premesso, l’Autorità chiede agli stakeholders di fornire puntuali osservazioni, anche operative, in ordine al tema dei “costi rimborsabili”, nei termini ivi indicati].

***Parte IV- Gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale. Il trasporto sanitario di emergenza e urgenza***

………………………..

[L’Autorità nel paragrafo 21) della Parte III, dopo aver descritto la disciplina dell’affidamento del servizio di trasporto d’emergenza, ai sensi dell’art. 57 del Codice del Terzo settore, offre una interpretazione del relativo regime giuridico in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, con la conseguente affermazione di una preferenza per l’affidamento di tale servizio, di norma, in convenzione rispetto all’esternalizzazione mediante gara, da intendersi ipotesi residuale.

A tale ultimo proposito, l’Autorità chiede agli stakeholders di confermare o meno la condivisione in ordine alla proposta estensione del regime giuridico dell’art. 57 citato ad altri servizi, connotati dal presupposto dell’urgenza e dell’indispensabilità].

***Parte IV- Gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale. L'autorizzazione e l'accreditamento degli organismi del terzo settore***

………………..

[L’Autorità nel paragrafo 22) della Parte III, affronta l’istituto dell’accreditamento, previsto dall’art. 55 del Codice del Terzo settore, dando conto delle varie prassi esistenti e della declinazione di tale istituto fatta dalle Regioni.

A tale ultimo proposito, l’Autorità chiede agli stakeholders di offrire eventuali, ulteriori elementi per l’individuazione dei requisiti di accesso, degli standard minimi richiesti e dei criteri di selezione].

***Parte IV- Gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale. La co-progettazione***

…………………….

[L’Autorità nel paragrafo 23) della Parte III, dopo aver descritto la disciplina della co-progettazione, prevista dall’art. 55, terzo comma, del Codice del Terzo settore, evidenzia l’apparente antinomia fra la disciplina della co-progettazione contenuta nel d.p.c.m. 30 marzo 2001, non espressamente abrogata, e la citata disciplina del Codice del Terzo settore.

In particolare, viene chiesto agli stakeholders di fornire indicazioni in ordine al suindicato rapporto, anche al fine di ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della co-progettazione, quale forma di deroga all’applicazione del codice dei contratti pubblici, rispetto alla declinazione di tale istituto nel citato d.p.c.m. 30 marzo 2001 (in termini di innovatività e sperimentalità)].

***Parte IV- Gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale. Gli affidamenti alle cooperative sociali***

……………………………………

[L’Autorità, infine, nel paragrafo 24) della Parte III, dopo aver evidenziato un regime giuridico parallelo nel codice dei contratti pubblici e nel Codice del Terzo settore, chiede agli stakeholders di fornire indicazioni utili per le stazioni appaltanti, al fine di ben definire l’ambito di applicazione ed i relativi presupposti dei diversi istituti dedicati a tali operatori economici].

Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate

Si esprime il proprio consenso

Si

No

Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza

Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni

Parte 1

Parte 2

Parte 3

NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo: http://www.

anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy

Invio